

FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO – FEDERCUSI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta dai Sig.ri:

Cesare Mastrocola

- Presidente

Bruno Agresti

- Componente

Francesco Termini

- Componente

DECISIONE

sul reclamo proposto in data 31 ottobre 2024

dai

Sig.ri **Giovanni Melai** (C.F. MLEGNN83R09G224U) ed **Enrico Santangelo** (C.F. SNTNRCP01G224H)
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Jacopo Tognon del Foro di Padova (C.F. TGNJCP72A29G224E)

– ricorrente –

contro

C.U.S. Padova A.S.D. (C.F. 80012840288 – P. IVA 00893390286), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piscini, del Foro di Firenze (C.F. PSCLSS79C14D612C)

– resistente –

* * *

FATTO

In data 4 dicembre 2022, l'Assemblea Federale Straordinaria del C.U.S.I. approvava all'unanimità il nuovo Statuto Federale, che all'art. 51, comma 6 prevedeva la facoltà per i C.U.S. di *"procedere, previa ricognizione, all'iscrizione nella categoria dei soci anziani di coloro che abbiano ricoperto incarichi o svolto particolari attività sportive universitarie in seno al C.U.S. e a FederCUSI, inclusi i delegati C.U.S.I. presso i Comitati per lo Sport Universitario di cui alla L. 394/77, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2022, purché ne facciano domanda entro i rispettivi C.U.S. entro il 30 maggio 2023"*.

In data 25 maggio 2023, si riuniva la Commissione Soci del C.U.S. Padova, che, dato atto del fatto che presso gli uffici del C.U.S. Padova erano state presentate domande di ammissione a socio anziano alla luce della sopra menzionata disciplina transitoria, confermava le modalità di presentazione delle domande associative in vigore fino a quel momento. Considerata la straordinarietà della situazione, stabiliva che, in aggiunta alle modalità ordinarie, le domande di ammissione a socio C.U.S. potessero essere presentate anche al Presidente del C.U.S. e al Presidente della Commissione Soci.

Pervenivano al C.U.S. Padova n. 106 domande di iscrizione nella categoria dei soci anziani del C.U.S. Padova. Di tali domande, n. 15 venivano presentate personalmente dal Sig. Enrico Santangelo, consigliere del C.U.S. Padova.

Il successivo 13 dicembre 2023, il Consiglio Direttivo si riuniva per deliberare sulle domande di ammissione a soci anziani presentate e, in tale sede, con delibera n. 23 del 2023, rigettava n. 61 delle domande pervenute per carenza dei requisiti formali previsti per la presentazione.

Le domande venivano respinte in quanto le stesse erano state presentate in modo difforme sia dalle modalità previste dalla delibera del 6 febbraio 2003 – disposizione volta a disciplinare le modalità di presentazione della domanda di ammissione a socio, che stabilisce che *“tutti i soci dovranno personalmente consegnare la domanda di associazione”* – sia dalle modalità aggiuntive deliberate dalla Commissione Soci nella riunione del 25 maggio 2023.

In data 22 dicembre 2023, il Segretario Generale del C.U.S. Padova, Sig. Riccardo Garavello, comunicava agli aspiranti soci che avevano visto le proprie domande rigettate nonché a tutti i consiglieri del C.U.S. Padova – tra cui gli odierni reclamanti (originari ricorrenti) – via e-mail ordinaria, il rigetto delle domande di ammissione *“in ragione della modalità di presentazione delle stesse, ritenuta non idonea”*.

Gli odierni reclamanti con comunicazione in data 28 dicembre 2023 formulavano motivata richiesta di annullamento della predetta deliberazione.

In data 5 febbraio 2024 il verbale della seduta del Consiglio contenente la discussione e la violazione della delibera n. 23/2023 veniva trasmesso a tutti i consiglieri.

Dato corso con deliberazione del Consiglio in data 9 febbraio 2024 alla integrazione del testo della deliberazione su espressa richiesta del Consigliere Sant’Angelo, in data 19 febbraio 2024, il verbale definitivo relativo alla riunione del 13 dicembre 2023, in cui era stata approvata la delibera n. 23 del 2023, veniva trasmesso agli odierni reclamanti.

Successivamente, in data 18 marzo 2024, gli odierni reclamanti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 31 dello Statuto FederCUSI dinanzi al Tribunale Federale, per l’impugnazione della delibera del C.U.S. Padova n. 23 del 2023 e tutti gli atti presupposti o successivi a tale delibera, fra i quali anche la delibera di convocazione dell’assemblea elettiva del C.U.S. per l’8 aprile 2024, proponendo altresì domanda cautelare di sospensione degli effetti di entrambe le delibere al fine di preservare l’interesse dei soggetti che si erano visti rifiutare l’iscrizione a Socio Anziano a partecipare all’Assemblea Ordinaria Elettiva convocata per l’8 aprile 2024.

PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

I ricorrenti articolavano quattro motivi a sostegno delle proprie richieste.

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano, quale vizio della delibera n. 23/2023 del Consiglio Direttivo del C.U.S., l’illegittima applicazione della delibera del Consiglio Direttivo n. 6/2003 del 6 febbraio 2003 ai fini della valutazione delle domande degli aspiranti soci, in violazione delle disposizioni regolamentari e statutarie vigenti.

I ricorrenti chiedevano quindi l’annullamento della decisione del Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova del 13 dicembre 2023, ritenuta invalida. Sostenevano infatti che le disposizioni della delibera n. 6/2003 fossero

relative al solo anno 2003 e che i potenziali soci dovessero riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui agli Statuti e ai Regolamenti FederCUSI e C.U.S. Padova.

I ricorrenti evidenziavano come, sebbene l'art. 17 dello Statuto FederCUSI, per la presentazione della domanda di ammissione a socio, faccia riferimento alle modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto, non sussistevano disposizioni volte a individuare specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio, né all'interno dello Statuto FederCUSI, né all'interno dello Statuto C.U.S. 2014.

Rilevavano che, sebbene l'art. 7, comma 4 dello Statuto C.U.S. 2014 stabilisca che per divenire socio effettivo o anziano gli interessati debbano presentare domanda secondo le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, all'interno del Regolamento Sociale non si rinvenivano disposizioni specifiche relative a tale profilo. Si sarebbero quindi dovute considerare ammissibili tutte le domande presentate, allorché il mezzo fosse risultato idoneo al raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano ulteriori vizi formali e sostanziali del procedimento di valutazione delle domande di iscrizione a Socio Anziano, evidenziando come, in ragione del principio di trasparenza previsto dalle norme statutarie, prima dello scadere del termine per la presentazione della domanda di iscrizione a Socio Anziano ex art. 51, comma 6 dello Statuto FederCUSI, il Presidente o il Consiglio Direttivo avrebbero dovuto rendere noti i criteri da utilizzare per la presentazione delle domande.

Con il terzo motivo i ricorrenti evidenziavano due censure, lamentando da un lato la carenza di motivazione delle ragioni del mancato accoglimento delle domande di ammissione quali soci anziani e, dall'altro, la mancata comunicazione da parte del C.U.S. del rigetto delle domande di ammissione nella forma della raccomandata A/R entro venti giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, in aperta violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento di attuazione dello Statuto CUSI. I ricorrenti evidenziavano che, mentre vi era piena libertà di forma nella presentazione delle domande di ammissione (anche in difetto di espressa previsione), così non poteva ritenersi per il provvedimento di diniego, vincolato all'invio mediante raccomandata A/R con esplicitazione dei motivi.

Da ultimo, con il quarto motivo veniva dedotta l'illegittimità del rigetto delle domande di ammissione sulla base del principio della c.d. strumentalità delle forme, di cui all'art. 156, terzo comma c.p.c., alla luce del quale la nullità di un atto non può essere dichiarata quando lo scopo sia stato raggiunto in concreto. Parte ricorrente evidenziava infatti come tutte le domande, nonostante le diverse modalità di presentazione, fossero state ricevute dal Consiglio Direttivo e come lo scopo sotteso alla trasmissione delle domande da parte dei potenziali soci del C.U.S. fosse perciò stato pienamente raggiunto.

Infine, parte ricorrente presentava domanda cautelare ai sensi dell'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., chiedendo la concessione di idonee misure cautelari finalizzate a preservare l'interesse dei soggetti richiedenti l'iscrizione a soci anziani del C.U.S. Padova, interesse consistente nel diritto a partecipare all'Assemblea Ordinaria Elettiva (prevista il giorno 8 aprile 2024).

Con decreto del 22 marzo veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare.

In data 28 marzo 2024, il C.U.S. Padova A.S.D. si costituiva con memoria autorizzata ai soli fini della domanda cautelare ex art. 33 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., chiedendo che l'istanza cautelare fosse qualificata come inammissibile ovvero respinta, stante l'assenza dei presupposti per la proposizione della stessa da parte dei ricorrenti.

Parte resistente evidenziava poi la tardività del ricorso, presentato oltre il termine di trenta giorni entro i quali i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto, previsto dall'art. 30, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., rilevando come i ricorrenti fossero stati presenti al momento dell'approvazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 23/2023 del 13 dicembre 2023 e inoltre come l'avessero, in seguito, espressamente contestata in più occasioni, dimostrando di conoscerne appieno il contenuto.

Da ultimo, il resistente contestava la domanda cautelare di sospensione della delibera del 9 febbraio 2024 di convocazione dell'Assemblea in data 8 aprile 2024.

Con decreto del 28 marzo 2023 veniva fissata l'udienza di discussione del ricorso al 22 aprile 2024.

Con memoria di replica autorizzata del 3 aprile 2024 i ricorrenti chiedevano l'accoglimento della domanda cautelare, contestando la pretesa assenza di un interesse proprio alla proposizione della domanda cautelare, sostenuta da parte resistente. I ricorrenti contestavano altresì l'eccezione formulata dal C.U.S. relativa alla violazione degli artt. 30 e 31 del Codice della Giustizia Sportiva per il mancato rispetto del termine per la proposizione del ricorso, sostenendo come, la delibera, nel suo testo definitivo, fosse stata trasmessa soltanto in data 19 febbraio 2024 e come pertanto il ricorso non fosse stato presentato tardivamente.

Con memoria del 5 aprile 2024, parte resistente insisteva nella richiesta di inammissibilità ovvero di rigetto dell'istanza cautelare e nel sostenere la tardività dell'azione.

Con ordinanza dell'8 aprile 2024, il Tribunale Federale rigettava le misure cautelari richieste.

Con riferimento al merito del giudizio, con memoria del 16 aprile 2024, parte resistente chiedeva il rigetto di tutte le domande contenute nel ricorso perché inammissibili, improponibili e in ogni caso infondate, sulla base delle motivazioni di seguito brevemente esposte.

Il C.U.S. in via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità della domanda per falsa applicazione dell'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., sostenendo come tale norma non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, consentendo solo l'impugnazione delle delibere dell'organo gestorio della Fondazione e non dei singoli C.U.S. affiliati.

Sempre in via pregiudiziale, il resistente eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per perdita di *status* in capo ai ricorrenti, che, non facendo più parte del Consiglio Direttivo del CUS Padova (a seguito dell'assemblea dell'8 aprile), avevano pertanto perso la possibilità di impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I.

Veniva poi ulteriormente dedotta la tardività della domanda per violazione dell'art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., che prevede un termine decadenziale per l'introduzione dei giudizi ex artt. 30 e 31 pari a trenta giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto. In particolare, il resistente sottolineava come la delibera n. 23/2023 impugnata fosse stata votata dai ricorrenti (seppur negativamente) in data 13 dicembre, tre mesi prima dell'introduzione del ricorso, presentato il 18 marzo 2024, ritenendo priva di pregio la ricostruzione che voleva la delibera ancorata alla trasmissione del relativo verbale, avvenuta in data 19 febbraio 2024.

Nel merito, parte resistente sosteneva l'infondatezza del ricorso, sostenendo che il combinato disposto degli artt. 7, comma 4, dello statuto del C.U.S. Padova vigente fino al 31 maggio 2023 e 4, comma 1 del regolamento di attuazione di detto Statuto prevedeva che gli interessati, per divenire soci anziani, avrebbero dovuto presentare le domande di iscrizione a soci al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento. Il regolamento, a sua volta, rimanda ad "apposita normativa", costituita dalla delibera n. 6/2003, che stabilisce come le domande di iscrizione debbano essere presentate personalmente.

Secondo tale ricostruzione, l'applicabilità della delibera n. 6/2003 si evincerebbe anche dal verbale della riunione della Commissione Soci tenutasi in data 25 maggio 2023 – alla quale il Sig. Melai era presente – dal quale emergerebbe come in tale sede fossero state ribadite le modalità di presentazione delle domande associative.

Veniva poi rilevato come l'applicazione della delibera n. 6/2003 non potesse definirsi illegittima, prevedendo l'art. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto FederCUSI la possibilità, per ogni singolo C.U.S., di prevedere specifiche modalità di presentazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci.

All'udienza del 22 aprile 2024 il Tribunale Federale, in seguito alla discussione, assegnava alla parte ricorrente termine fino all'8 maggio 2024 per il deposito di un'ulteriore memoria e assegnava invece a parte resistente termine fino al 20 maggio 2024 per il deposito di una memoria di sola replica, riservando all'esito ogni decisione.

Con memoria del 7 maggio 2024, i ricorrenti insistevano nelle richieste formulate.

Con memoria di replica del 17 maggio 2024 parte resistente ribadiva le proprie difese.

La controversia veniva risolta con decisione resa all'esito delle camere di consiglio del 1° agosto 2024 e del 14 ottobre 2024 e comunicata alle parti in data 16 ottobre 2024.

Il Tribunale Federale accoglieva l'eccezione con cui il resistente, in via pregiudiziale, aveva eccepito la tardività della domanda per violazione dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., rilevando come i requisiti di ammissibilità della domanda non risultassero integrati in ragione della violazione del termine decadenziale di trenta giorni stabilito per l'introduzione dei giudizi ex artt. 30 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. Preciso come l'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. preveda, per il deposito del ricorso, il termine di trenta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impugnato, il Tribunale evidenziava che entrambi i ricorrenti avevano partecipato alla riunione del 13 dicembre 2023 nel

corso della quale era stata adottata la delibera impugnata, rilevando altresì che entrambi i ricorrenti avevano ricevuto il testo della delibera nel suo contenuto con mail del 22 dicembre 2023, tanto da richiederne l'annullamento con e-mail del 28 dicembre 2023. Il Tribunale Federale, aderendo alla ricostruzione operata dal resistente, riteneva quindi che i ricorrenti avessero avuto piena conoscenza della determinazione adottata ben prima della ricezione del verbale definitivo, avvenuta in data 19 febbraio 2024. Preciso che l'art. 30, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. prevede il termine di trenta giorni *"da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto"* per la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale Federale, il giudice di prime cure rilevava che *"la piena conoscenza dell'atto deve ritenersi integrata dalla percezione, da parte dell'interessato, dell'esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sua sfera giuridica, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro lo stesso, non potendo una tale piena conoscenza essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni, risultando pertanto sufficiente al fine di individuare il dies a quo di decorrenza la percezione dell'esistenza di una determinazione e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato"*.

Il Tribunale precisava poi come la delibera e il verbale, lungi dall'essere un *unicum*, fossero due fattispecie ben differenti, in quanto la delibera indica un atto che identifica la decisione di un organo e gli effetti che dalla stessa scaturiscono, mentre il verbale è il documento che riporta e riassume le attività svolte e le decisioni prese in tale sede.

Il ricorso veniva pertanto considerato tardivo perché presentato oltre il termine di cui all'art. 30, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. e veniva, quindi, dichiarato inammissibile.

Assorbite le ulteriori eccezioni preliminari formulate dal resistente, il Tribunale rilevava comunque l'infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO

1. Con atto depositato il 31 ottobre 2024, i ricorrenti proponevano reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, chiedendone l'integrale riforma, contestualmente all'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.

Parte ricorrente adduceva cinque motivi di reclamo.

Con il primo motivo di reclamo, parte ricorrente deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. I ricorrenti rilevavano di aver proceduto all'impugnazione della delibera n. 23/2023 in qualità di consiglieri del C.U.S. Padova e non in qualità di soggetti nei confronti dei quali tale delibera aveva prodotto l'effetto di mancata ammissione a soci del C.U.S. Padova, sostenendo che la delibera fosse stata impugnata in quanto invalida e illegittima, e non perché avente effetti diretti nella loro sfera giuridica. Secondo la ricostruzione proposta, l'invalidità e l'illegittimità di tale delibera si sarebbero concretizzate solo il 19 febbraio 2024, data in cui i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza del verbale della riunione del 13 dicembre 2023 (all'esito della quale era stata adottata la delibera n.

23/2023). Ciò perché, prima della ricezione del verbale definitivo, l'interesse dei ricorrenti sarebbe stato solo potenziale e non concreto e attuale, dovendosi ritenere che le integrazioni alla delibera n. 23/2023, adottate su espressa richiesta del Consigliere Santangelo (che prevedevano, tra l'altro, l'inserimento dei nominativi dei soci anziani accettati e di quelli invece non ammessi) non potessero dirsi meramente formali, risultando invece essenziali ai fini dell'esatta conoscenza della delibera. I ricorrenti rilevavano pertanto che la tempestività del ricorso, in quanto presentato in data 18 marzo 2024, entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto previsto dall'art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (termine che ritenevano decorrente a partire dal 19 febbraio 2024).

I ricorrenti contestavano poi l'interpretazione del principio di "piena conoscenza" fornita dal Tribunale, sostenendo come l'orientamento citato dal giudice di primo grado fosse relativo all'istituto dei c.d. motivi aggiunti, inesistente nella giustizia sportiva. I ricorrenti rilevavano pertanto che non avrebbero potuto impugnare la delibera prima del 19 febbraio 2024, in quanto, se lo avessero fatto, non avrebbero avuto la facoltà in un secondo momento di "integrare" il proprio ricorso una volta venuti a (piena) conoscenza del verbale definitivo della riunione del Consiglio Direttivo.

I ricorrenti chiedevano pertanto la riforma della decisione di primo grado, per aver proposto il ricorso entro il termine di trenta giorni stabilito dalla normativa di riferimento, con conseguente ammissibilità del ricorso stesso.

Con il secondo motivo di reclamo, i ricorrenti rilevavano l'erronea interpretazione e/o ricostruzione della regolamentazione relativa alle modalità di presentazione della domanda, deducendo come all'interno della regolamentazione FederCUSI non fosse possibile rinvenire alcuna disposizione che individui specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio.

Rilevavano infatti che l'art. 17, comma 4 dello Statuto FederCUSI stabilisce che *"per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto"*, precisando poi che *"gli statuti dei singoli C.U.S. non potranno fissare, per l'acquisizione della qualità di socio, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente Statuto, né prevedere ulteriori categorie di soci"*. Sul punto, poi, i ricorrenti, precisato che l'art. 7, comma 4 dello Statuto C.U.S. 2014 prevede che *"per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, accettando di rispettare statuto e regolamenti del CUSI e del C.U.S. PADOVA"*, adducevano l'inesistenza di disposizioni in tale senso nel regolamento sociale.

I ricorrenti rilevavano infatti come la delibera del 6 febbraio 2003 costituisse un atto interno del C.U.S. Padova, non qualificabile quale disposizione idonea a disciplinare in via generale le modalità di presentazione delle domande per divenire socio, anche in considerazione del fatto che, pur essendo previgente al regolamento di attuazione, non era mai stata inserita e/o trasposta all'interno del regolamento di attuazione (né della FederCUSI né all'interno del Reg. sociale del C.U.S. Padova).

Con il terzo motivo di reclamo, i ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento dei vizi formali e sostanziali del procedimento di valutazione delle domande di iscrizione a socio anziano. Parte ricorrente puntualizzava che l'applicazione della delibera del 6 febbraio 2003, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non potesse dirsi legittima. Invero, secondo tale ricostruzione, nella riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023 non sarebbero state adeguatamente precisate le modalità di presentazione delle domande di ammissione; il procedimento di presentazione sarebbe poi stato viziato a causa della mancata informativa circa le modalità di presentazione delle domande, non avendo il C.U.S. Padova provveduto a comunicare agli aspiranti soci il verbale della riunione della Commissione Soci.

I ricorrenti rilevavano poi come dovessero essere considerate ammissibili le domande consegnate da soggetti che, sebbene diversi dal Presidente del C.U.S. e dal Presidente del Consiglio Direttivo, ricoprivano comunque un ruolo rilevante all'interno del C.U.S. Padova. Secondo i ricorrenti, i soggetti consegnatari delle domande rigettate ricoprivano ruoli di natura amministrativa e, pertanto, la presentazione, da parte di questi ultimi, di domande di ammissione a socio per conto di altri soggetti non poteva considerarsi anomala, dovendo considerarsi inerente agli altri obblighi amministrativi facenti capo a tali soggetti.

I ricorrenti sostenevano pertanto la violazione, da parte del C.U.S. Padova, del principio di trasparenza previsto dalle norme statutarie, chiedendo di riformare la decisione del Tribunale Federale.

Con il quarto motivo di gravame, i ricorrenti censuravano la decisione del Tribunale per erronea interpretazione dell'art. 18, comma 2 del Reg. att. Statuto C.U.S.I. (e dell'art. 5, comma 2 del Reg. Sociale C.U.S. Padova).

In particolare, contestavano la decisione nella parte in cui viene stabilito che *"sarebbe illogico – ancor prima sul piano temporale che su quello giuridico – far discendere l'illegittimità di un atto da un elemento successivo alla sua formazione, quale la modalità di comunicazione dello stesso. Invero, la ratio delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 2, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e 5, comma 2, del Regolamento Sociale per l'attuazione dello Statuto C.U.S. Padova sembra doversi rinvenire nella necessità di avere certezza – anche ai fini dei termini di relativa impugnativa – della ricezione della comunicazione di diniego di ammissione da parte dell'aspirante socio, e non già nell'individuazione di un ulteriore elemento della determinazione volto a garantire – ovvero a inficiare – ex post la legittimità di una delibera già adottata"*, rilevando come il rispetto dei requisiti formali previsti ex art. 18, comma 2 del Reg. att. Statuto C.U.S.I. nonché ex art. 5, comma 2 del Reg. Sociale C.U.S. Padova, sia necessario a garantire la legittimità della decisione comunicata.

I ricorrenti criticavano poi la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che dalle comunicazioni inviate dal C.U.S. Padova si evincesse chiaramente che il rigetto delle domande era da ricondurre alle modalità di presentazione delle stesse. I ricorrenti sostenevano infatti che la comunicazione trasmessa dal C.U.S. Padova in data 22 dicembre 2023 non specificasse adeguatamente il motivo per cui la specifica trasmissione non fosse stata ritenuta conforme.

Con l'ultimo motivo di gravame, i ricorrenti rilevavano l'erronea applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e/o della strumentalità della forma, definendo contraddittoria la decisione del Tribunale nella parte in cui stabilisce che *"consentire la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle previste significherebbe, sostanzialmente, incorrere nella violazione dell'art. 17 dello Statuto FederCUSI [...]"* nonché nella parte in cui prevede che *"affermare che le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle stabilite debbano essere ammesse perché sono state comunque ricevute dall'organo preposto alla loro valutazione significherebbe, pertanto, violare le norme dello Statuto FederCUSI, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova che prevedono la possibilità dei singoli C.U.S. di disciplinare le modalità di presentazione delle domande"*.

Parte ricorrente rilevava quindi che l'applicazione del principio che consente l'integrazione di eventuali omissioni nel caso di violazioni costituenti irregolarità formali nella compilazione di domande di partecipazione a procedure concorsuali non comporterebbe alcuna sostanziale violazione dell'art. 17 dello Statuto FederCUSI.

2. Il Presidente, con decreto del 23 dicembre 2024, fissava l'udienza di discussione del reclamo al 22 gennaio 2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria e documenti da parte del C.U.S. Padova.
3. Il C.U.S. Padova si costituiva con memoria del 16 gennaio 2025, chiedendo la conferma della decisione del Tribunale Federale e, in caso di riforma della decisione, che fossero comunque respinte le domande contenute nel reclamo proposto da parte ricorrente, replicando ai motivi formulati dai ricorrenti.

Il C.U.S. Padova riproponeva poi le eccezioni pregiudiziali assorbite in primo grado.

In particolare, il resistente contestava come segue i motivi formulati dai ricorrenti.

In relazione al primo motivo, il resistente ribadiva la tardività della domanda posta da parte ricorrente per violazione dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., adducendo la correttezza della decisione del Tribunale. In particolare, il resistente rilevava come la delibera n. 23/2023 fosse da ritenersi conosciuta sin dal 13 dicembre 2023, data della sua adozione. Ciò anche considerato che i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento di tale delibera già con e-mail del 28 dicembre 2023, a riprova del fatto che la conoscenza della stessa si fosse perfezionata prima della ricezione del verbale definitivo in data 19 febbraio 2024. Il resistente sosteneva quindi la necessità di distinguere tra la nozione di delibera e quelle di verbale, rilevando come *"l'iter logico seguito per l'adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta, poiché a quest'ultimo è affidato il solo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e, pertanto, sono già entrate a fare parte del mondo giuridico"* e come, pertanto, la mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportino l'inesistenza dell'atto amministrativo.

In ogni caso, il C.U.S. Padova, sosteneva che, stante la trasmissione del verbale contenente la discussione e la votazione della delibera n. 23/2023 in data 5 febbraio 2024 e l'approvazione del verbale in data 9 febbraio 2024, alla data di proposizione del ricorso (18 marzo 2024) fosse in ogni caso spirato il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto di cui all'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.

Parte ricorrente rilevava poi la mancanza di interesse ad agire in capo al Sig. Melai, avendo lo stesso votato a favore dell'integrazione – rispetto a quanto già previsto nella delibera del 6 febbraio 2003 – delle modalità per la presentazione delle domande a socio anziano nella riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023, convalidando quindi l'interpretazione circa l'applicabilità della normazione in punto di modalità della presentazione.

Il C.U.S. Padova sosteneva poi l'irrilevanza dell'assenza dell'istituto dei motivi aggiunti in relazione al procedimento sportivo, considerato come il principio di piena conoscenza si applichi, oltre che nel diritto amministrativo, anche in materia di impugnazione di delibere societarie o condominiali.

Parte resistente riproponeva poi l'eccezione di inammissibilità della domanda per falsa applicazione dell'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e dell'art. 31 dello Statuto FederCUSI, assorbita in primo grado. Ribadito come l'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. preveda la possibilità di impugnare con sindacato di legittimità le deliberazioni del Consiglio Federale ritenute *“contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione”*, il C.U.S. Padova rilevava come tale norma non potesse applicarsi nel caso di specie, in cui era stata impugnata una delibera di Consiglio Direttivo del singolo C.U.S.

Parte resistente sosteneva poi che né gli artt. 31-33 dello Statuto FederCUSI, né l'art. 29 dello Statuto del CUS Padova introducessero una tale possibilità, richiamando esclusivamente l'applicabilità dei regolamenti di giustizia in materia di gestione dei contenziosi (e, dunque, gli artt. 30 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.).

Il C.U.S. Padova rilevava poi come non potesse dirsi applicabile nemmeno l'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., che attribuisce la possibilità di presentare ricorso a chi agisca *“per la tutela delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale”*, considerato come i ricorrenti non fossero titolari di alcuna situazione giuridica protetta. Secondo tale ricostruzione, difetterebbe infatti l'interesse ad agire dei ricorrenti, che non avrebbero un interesse attuale, concreto e personale alla proposizione del ricorso.

Sempre in via pregiudiziale il resistente riformulava l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire per perdita dello *status* di consiglieri in capo ai ricorrenti, sottolineando come, a seguito dell'assemblea dell'8 aprile 2024, il Sig.ri Melai e Santangelo non facessero più parte del Consiglio Direttivo del CUS Padova e come avessero, pertanto, perso la possibilità di impugnazione della delibera,

non rivestendo più quella specifica posizione di garanzia e controllo all'interno dell'associazione che avrebbe legittimato il loro interesse ad agire.

Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di reclamo, rilevando anzitutto la legittimità dell'applicazione, al caso di specie, della delibera del 6 febbraio 2003, atto che prevede l'obbligo di presentare personalmente le domande di ammissione a socio. Il resistente asseriva infatti come l'applicazione di tale delibera fosse avvenuta in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto FederCUSI, che prevede espressamente che *"le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo del CUS di riferimento secondo le modalità previste da singoli regolamenti"* e degli artt. 7, comma 4 dello Statuto CUS Padova e 17, comma 1 del Regolamento attuativo allo Statuto CUS Padova, norme che richiamano un apposito regolamento interno, costituito proprio da tale delibera.

Il resistente precisava poi come, attesa la partecipazione del ricorrente Melai alla riunione della Commissione soci del 25 maggio 2023, non potesse sostenersi la vaghezza e la non riferibilità a una disposizione specifica del richiamo alla *"modalità di presentazione delle domande associative finora in vigore"* operato dal verbale relativo a tale riunione. Il C.U.S. rilevava poi come fosse irrilevante che le domande rigettate fossero state presentate da soggetti che comunque ricoprivano ruoli di rilievo all'interno del C.U.S., considerato come tali domande fossero comunque state presentate con modalità non conformi al regolamento in vigore.

Riguardo al quarto motivo di reclamo, il C.U.S. Padova sosteneva che l'asserita violazione dell'art. 18 del Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI – norma relativa alle modalità di notifica della delibera – fosse estranea all'oggetto del giudizio. Il resistente rilevava infatti come, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale, il mancato rispetto delle modalità di comunicazione della delibera non potesse comportare l'illegittimità della stessa. Il C.U.S. Padova sosteneva infatti come il procedimento notificatorio riguardi esclusivamente la sfera giuridica del singolo aspirante e non la legittimità della delibera (né la sfera giuridica dei ricorrenti).

Il resistente contestava poi il quinto motivo di reclamo, asserendo come il richiamo alla giurisprudenza in punto di c.d. *"strumentalità delle forme"* non fosse pertinente nel caso di specie. Il C.U.S. Padova rilevava infatti come tale principio, in quanto afferente alla materia processuale o amministrativa, non possa applicarsi nell'ambito di un rapporto associativo. Il resistente, invero, sosteneva che, stante la natura contrattuale del rapporto associativo, le proposte di adesione all'Associazione dovessero necessariamente essere formulate in conformità alle prescrizioni – contrattuali – richieste dall'Associazione. Il C.U.S. Padova rilevava pertanto l'infondatezza anche di questo ultimo motivo di impugnazione.

Da ultimo, il C.U.S. Padova rilevava l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda di annullamento della convocazione assembleare per l'8 aprile 2024, convocazione formalizzata con delibera del 9

febbraio 2024. Rilevato come la convocazione dell'assemblea del C.U.S. Padova per l'8 aprile 2024 fosse determinata dalla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo nell'aprile 2024 e dalla necessità di coordinamento al fine di garantire ai nuovi organi la partecipazione alle elezioni nazionali di FederCUSI, programmate nel giugno 2024, il resistente sosteneva la piena autonomia giuridica della delibera n. 23/2023 e della delibera del 9 febbraio 2024.

Rilevato come la delibera di convocazione dell'assemblea non fosse mai stata contestata per vizi suoi propri, parte resistente sosteneva come anche l'impugnazione di tale delibera del Consiglio Direttivo – alla cui adozione avevano partecipato anche i ricorrenti – fosse tardiva, perché impugnata oltre il termine di n. 30 giorni dalla sua pubblicazione.

A ogni modo, il resistente rilevava sul punto la cessazione della materia del contendere, stante il rigetto delle domande cautelari originariamente presentate dai ricorrenti.

Il resistente chiedeva quindi che fosse respinto il reclamo di parte ricorrente, con conferma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale di FederCUSI del 16 ottobre 2024 ovvero, in ogni denegato caso di riforma della medesima decisione, comunque di respingere le domande tutte contenute nel reclamo medesimo perché inammissibili e/o improponibili e in ogni caso perché infondate, per i motivi descritti.

4. All'udienza del 22 gennaio 2025 comparivano per parte ricorrente il Prof. Avv. Jacopo Tognon e il Sig. Enrico Santangelo, nonché per parte resistente l'Avv. Alessio Piscini e il Prof. Francesco Uguagliati Presidente del C.U.S. Padova A.S.D.

Verificata l'inesistenza delle condizioni per la conciliazione della controversia, il Presidente procedeva con la trattazione della causa.

Il Prof. Avv. Tognon esponeva le proprie ragioni, ribadendo le conclusioni già spiegate e contestando il contenuto della memoria di controparte e la inammissibilità / tardività del reclamo incidentale, ove considerato tale.

Il difensore della parte resistente esponeva le proprie ragioni e ribadiva le conclusioni già formulate.

La Corte d'Appello, terminata la discussione, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

La Corte adita ritiene di procedere con l'esame del primo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha contestato la decisione in punto di ritenuta tardività della originaria domanda per violazione dell'art.30 del codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I..

Il motivo risulta infondato e la decisione impugnata deve essere confermata in ragione del fatto che l'art. 30, comma 2 del richiamato Codice, che disciplina il ricorso della parte interessata, stabilisce per il deposito del ricorso il termine di trenta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto.

E' infatti emersa, nel corso del Giudizio di prime cure, in modo inequivocabile la partecipazione dei ricorrenti alla riunione del 13 dicembre 2023 nel corso della quale era stata adottata la delibera impugnata; è ugualmente emerso come entrambi i ricorrenti avessero ricevuto il testo della delibera, nel suo contenuto, con e-mail del 22 dicembre 2022, tanto da richiederne l'annullamento con e-mail del 28 dicembre 2023.

Anche in conformità di quanto stabilito, in modo uniforme e costante, dalla giurisprudenza amministrativa, la piena ed effettiva conoscenza dell'atto deve ritenersi integrata dalla percezione, da parte dell'interessato, dell'esistenza di un provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività per la sua sfera giuridica.

Non risulta pertanto sostenibile, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, la tesi di parte ricorrente secondo cui la piena conoscenza della delibera si sarebbe verificata con la trasmissione del verbale definitivo in data 19 febbraio 2024, poiché per individuare il *dies a quo* di decorrenza è sufficiente la percezione dell'esistenza di una determinazione e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta potenzialità lesiva per la sfera giuridica dell'interessato.

Sul punto, le ulteriori deduzioni articolate nel reclamo non risultano meritevoli di positivo scrutinio.

Quanto alla qualità di consiglieri del Consiglio direttivo del C.U.S. Padova degli originari ricorrenti, una tale qualifica non incide sul momento in cui gli stessi hanno acquisito la piena ed effettiva conoscenza della adozione della determinazione lesiva dei propri interessi.

Quanto al rilievo attribuito dai ricorrenti alla trasmissione in data 19 febbraio 2024 da parte del Segretario del verbale della riunione del 13 dicembre 2023 (trasmissione che avrebbe concretamente e definitivamente concretizzato la invalidità della delibera), si rileva che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, i Sig.ri Melai e Sant'Angelo, come sopra detto, ben prima di tale data fossero venuti a conoscenza della esistenza della determinazione, delle motivazioni sottese al provvedimento e di tutte le informazioni necessarie a presentare il ricorso, e come pertanto ben prima di tale data gli stessi fossero portatori di un interesse concreto e attuale alla impugnazione.

A riguardo il richiamo operato dai ricorrenti alle *"integrazioni alla delibera n. 23/23 svolte a seguito del Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2024"* e alla pretesa impossibilità di integrare il proprio ricorso con motivi aggiunti una volta venuti a conoscenza del verbale definitivo non risulta dirimente, atteso che, contrariamente a quanto affermato dai Sig.ri Melai e Sant'Angelo, anche nell'ambito della giustizia sportiva deve essere riconosciuta al ricorrente la possibilità di integrare in un momento successivo il proprio ricorso con motivi aggiunti introducendo nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte.

In definitiva risulta pertanto corretta la statuizione con cui il Tribunale ha rilevato come nella specie non siano stati integrati, in ragione della violazione del termine decadenziale previsto per l'introduzione dei Giudizi ex artt. 30 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., i requisiti di ammissibilità della domanda.

Dal rigetto del primo motivo di gravame consegue la l'inammissibilità, o comunque il rigetto, degli ulteriori motivi di appello, tutti articolati nel merito della controversia e quindi sul presupposto della ammissibilità dell'originario ricorso.

Dalla conferma della decisione in punto di inammissibilità dell'originario ricorso consegue altresì l'assorbimento dei motivi di gravame incidentale articolati dal CUS Padova A.S.D. nella memoria in data 16 gennaio 2025 e delle eccezioni ivi riproposte.

In conclusione, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto, in conformità di quanto stabilito dal Tribunale, l'originario ricorso non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

Da una tale statuizione conseguono da un lato l'assorbimento, o comunque il rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dai reclamanti, tutti articolati nel merito della controversia e quindi sul presupposto della ammissibilità dell'originario ricorso, e d'altro lato l'assorbimento dei motivi di gravame incidentale articolati dal CUS Padova A.S.D. nella memoria in data 16 gennaio 2025 e delle eccezioni ivi riproposte.

In ordine alle spese, la Corte è dell'avviso che, anche avuto riguardo alla peculiarità e alla complessità della fattispecie nonché alla novità delle questioni trattate, sussistano giusti motivi per la relativa integrale compensazione tra le parti.

PQM

La Corte d'Appello Federale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, valutate le deduzioni espresse e le conclusioni rassegnate anche in sede di discussione, respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata con la quale l'originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, disponendo la integrale compensazione delle competenze e delle spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Pres. Cesare Mastrocola



Avv. Bruno Agresti

Avv. Francesco Termini